



REGIONE DEL VENETO



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

FAQ

DGR n. 1390/2025

Apprendistato professionalizzante - Anno 2026

Faq aggiornate al 01/04/2026

1. Il nuovo Avviso DGR n. 1390/2025 ha introdotto delle novità sul modello di apprendistato professionalizzante?

No, la DGR 1390/25 è basata sul modello di apprendistato professionalizzante definito con DGR n.1316/2022.

2. Nel caso di un'apprendista assunto da un'azienda che ha sede operativa in Veneto, ma con sede legale in un'altra regione, a quale normativa bisogna fare riferimento per l'assolvimento dell'obbligo formativo per l'apprendistato professionalizzante?

In questo caso si fa riferimento a quanto disposto dalle “*Linee guida per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante*” n. 32/CSR del 20 febbraio 2014. Trattandosi di un'azienda multi-localizzata è possibile adottare la procedura prevista nella Regione della sede legale o, in alternativa, la procedura vigente nella Regione in cui è ubicata la sede operativa nella quale l'apprendista svolge la propria attività lavorativa.

3. In quali casi è possibile non avvalersi della formazione di base e trasversale della Regione del Veneto per l'erogazione della formazione obbligatoria di base e trasversale?

In questo caso il riferimento sono le “*Linee guida per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante*” n. 32/CSR del 20 febbraio 2014.

I casi previsti dalle Linee guida sono:

- azienda multilocalizzata (vedi F.A.Q. n.2)
- impresa che decida di esercitare la funzione di *soggetto formativo*, disponendo degli “*standard minimi*” descritti nel DDR n. 962 del 30 luglio 2025. Il documento è disponibile su [spazio operatori](#) alla sezione Bandi e Direttive di cui alla DGR n.1316/2022 alla voce “04 altro”.



REGIONE DEL VENETO



4. Nell'offerta formativa pubblica è prevista la formazione a distanza, anche asincrona? Se sì in quale misura?

Come indicato al par. 9.2 "Metodologia" della DGR 1390 del 04/11/2025 "*Pur non essendo esclusa la possibilità di adozione della formazione a distanza, fino ad un massimo del 50% per ciascun intervento formativo e comunque nel rispetto degli standard regionali, deve essere privilegiata l'attività formativa in presenza anche in ragione delle caratteristiche dell'utenza e delle competenze che devono essere oggetto di sviluppo.*"

Si rimanda a uno dei tre organismi di formazione autorizzati dalla Regione con DDR n. 1443/25 per quanto concerne la calendarizzazione delle attività e la relativa modalità di erogazione.

E' esclusa in ogni caso la formazione a distanza con modalità asincrona.

5. In caso di mancata offerta formativa pubblica, l'obbligo della formazione di base e trasversale ricade sul datore di lavoro?

La DGR n.1390 del 04 novembre 2025, come la DGR n. 1316 del 25 ottobre 2022, in ottemperanza ai principi sanciti e rinnovati con il Protocollo d'intesa siglato con le parti sociali il cui schema è stato approvato con DGR n.1389 del 04 novembre 2025, ha individuato come destinatari prioritari del servizio di formazione integrativa gli apprendisti in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, o con titolo inferiore.

L'Avviso ha disposto che, a seguito della formazione dei destinatari con titolo inferiore, sarà ammessa la formazione anche degli apprendisti con titoli superiori fino al diploma di scuola secondaria di secondo grado, dando priorità ai più giovani.

Il datore di lavoro non è chiamato ad adempiere all'obbligo in sostituzione della formazione integrativa pubblica per le materie di relativa competenza, salvo diversa indicazione del contratto collettivo di riferimento, al quale si rimanda.

Dal punto di vista operativo, gli applicativi di Cliclavoro Veneto sono stati implementati in modo da chiudere automaticamente le schede degli apprendisti con titolo di studio post-diploma di scuola secondaria di secondo grado secondo quanto definito con nota del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione [prot.reg. 247779](#) del 09/05/2023, disponibile alla sezione Bandi e Direttive di cui alla DGR n.1316/2022 alla voce "04 altro".

6. Come vanno gestiti i crediti acquisiti dall'apprendista al di fuori dell'offerta formativa obbligatoria di base e trasversale della Regione del Veneto?

Se l'apprendista ha completato meno di 32 ore nella Regione di provenienza (cioè meno dell'80% del modulo da 40 ore), è tenuto alla frequenza completa del modulo in Veneto.

Se ha raggiunto/superato le 32 ore, l'apprendista certifica ai sensi delle norme vigenti l'acquisizione dei crediti attraverso la compilazione dell'[All. A](#) al [decreto n. 1023](#) del



REGIONE DEL VENETO



21/06/2023 e non è tenuto a frequentare il modulo (40 ore). Il documento è disponibile su [spazio operatori](#) alla sezione Bandi e Direttive di cui alla DGR n.1316/2022 alla voce "04 altro".

Per quesiti di carattere tecnico/procedurale si invita a contattare l'**Assistenza Tecnica** di Veneto Lavoro ai recapiti sotto riportati:

- telefono 049.7448041
- www.cliclavoroveneto.it/forumassistenza per aprire una segnalazione
- <https://www.cliclavoroveneto.it/help-desk>.